

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2504 del 21/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SALUMIFICIO BELLUCCI S.R.L. IMPIANTO DI VIA ALLENDE N.7/B A CASTELNUOVO RANGONE (MO). RIFERIMENTO N° 148/17 DEL SUAP.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2593 del 21/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA **SALUMIFICIO BELLUCCI S.R.L.** IMPIANTO DI VIA ALLENDE N.7/B A CASTELNUOVO RANGONE (MO). RIFERIMENTO N° 148/17 DEL SUAP.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Salumificio Bellucci S.R.L. con sede legale in Comune di Castelnuovo Rangone, via Allende n.7/B, quale gestore dell'impianto ubicato presso la sede legale, ha presentato il 07/10/2016 al SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n° 14882/16 corredata anche dalla valutazione d'impatto acustico.

Il SAUP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 19435 del 19/10/2016 pratica n° 31877/2016.

La ditta Salumificio Bellucci s.r.l. nello stabilimento di Via Allende, n.7/B a Castelnuovo Rangone, svolge attività di lavorazione carni (produzione e commercio cotechini, zamponi, salami, ecc.).

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Determinazione del Comune di Castelnuovo Rangone rilasciata con prot. n° 12249 del 20/12/12 (e s.m.) di autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

E' stato acquisito da ARPAE SAC di Modena come contributo istruttorio

- relativamente agli scarichi idrici il parere prot. n. 18498/2017 del Gestore delle pubbliche fognature del Comune di Castelnuovo Rangone;
- relativamente alle emissioni sonore il parere prot. n. 18336/2017 del Comune di Castelnuovo Rangone.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto. Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- 1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare a cura del SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone al gestore della ditta Salumificio Bellucci s.r.l. di Castelnuovo Rangone per l'impianto ubicato in Via Allende 7/B (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
  - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
    - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
  - 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
  - 4) Di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente. L'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di ARPAE SAC di Modena o suo delegato assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.
  - 5) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
  - 6) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
  - 7) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone.
  - 8) Di informare che:
    - a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Castelnuovo Rangone
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dall'inquinamento acustico	Comune di Castelnuovo Rangone

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
  - c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
  - d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
  - e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.
- 9) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico Sportello Unico del Comune di Castelnuovo Rangone, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A.. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Allegati: Allegato Acqua – Allegato Rumore

## Allegato ACQUA

Ditta Salumificio Bellucci s.r.l. stabilimento di Via Allende, n.7/B a Castelnuovo Rangone (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	<b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b> <b>Acque reflue industriali in pubblica fognatura</b>

### A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

## **B – Parte descrittiva**

La ditta Salumificio Bellucci s.r.l. nello stabilimento di Via Allende, n.7/B a Castelnuovo Rangone, svolge attività di lavorazione carni (produzione e commercio cotechini, zamponi, salami, ecc.).

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue industriali provenienti dai lavaggi delle attrezzature e dei locali subiscono un trattamento depurativo tramite vasca di decantazione a tre camere, dopodiché sono convogliate alla fognatura nera di via Allende a Castelnuovo Rangone (punto di scarico indicato con il numero 1 nella planimetria “stato attuale” agli atti);
- le acque reflue provenienti dallo scarico dei servizi igienici vengono pretrattate in fossa biologica e scaricate insieme allo scarico dell’autoclave utilizzata per la cottura dei prodotti precotti (previo passaggio di quest’ultimo in pozzetto di controllo) all’interno della fognatura nera di via Allende a Castelnuovo Rangone (punto di scarico indicato con il numero 3 nella planimetria “stato attuale” agli atti);
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura delle acque bianche presente su via Allende a Castelnuovo Rangone (punto di scarico indicato con il numero 2 nella planimetria “stato attuale” agli atti);

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dai lavaggi attrezzature e locali confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”.

L’approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

## **C – Istruttoria e pareri**

Richiamata la Determinazione del Comune di Castelnuovo Rangone n° 127 del 20/12/2012 e s.m. di autorizzazione allo scarico della ditta Salumificio Bellucci s.r.l. per lo stabilimento di Via Allende, n.7/B a Castelnuovo Rangone (MO).

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Castelnuovo Rangone acquisito agli atti con protocollo n° 18498 del 21/09/2017.

sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **D – Prescrizioni e disposizioni**

- 1) **Si autorizza** il gestore della ditta Salumificio Bellucci s.r.l. , con sede legale e stabilimento in Via Allende, n.7/B a Castelnuovo Rangone **a scaricare nella pubblica fognatura** di via Allende a Castelnuovo Rangone le **acque reflue industriali** derivanti dall'attività di trattamento carni, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa **10.000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 3) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 7) Il pozzetto adibito a manufatto d'ispezione ai fini dei campionamenti fiscali dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 8) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 9) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 10) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 11) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE di Modena, al Comune di Castelnuovo Rangone e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) Entro il 30 aprile 2023, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2033 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati relativi volumi di scarico.

## Allegato RUMORE

### Ditta Salumificio Bellucci s.r.l. stabilimento di Via Allende n.7/B a Castelnuovo Rangone (MO)

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	<b>Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447</b>

#### A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

Il Comune di Castelnuovo Rangone con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2003 ha approvato la zonizzazione acustica del territorio comunale.

#### B – Parte descrittiva

La ditta Salumificio Bellucci s.r.l. nello stabilimento di Via Allende, n.7/B a Castelnuovo Rangone, svolge attività di lavorazione carni (produzione e commercio cotechini, zamponi, salami, ecc.).

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico redatta il 03/10/2016, presentata dal richiedente al Comune di Castelnuovo Rangone in allegato all'avvio del procedimento per la domanda di AUA, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore, si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore, legate all'attività che viene svolta, risultano essere compressori, ventole e un motore della macchina del vuoto;
- la ditta è inserita all'interno di una classe V, corrispondente ad “aree prevalentemente industriali”, con limiti di immissione pari a 70 dBA per il periodo diurno e 60 dBA per il periodo notturno;
- l'attività lavorativa si svolge in orario diurno ma gli impianti sono in funzionamento sulle 24 h;
- il sito aziendale è collocato all'interno della zona industriale posta ad sud-ovest dell'abitato di Castelnuovo, in via S. Allende 7/b, in un'area costituita prevalentemente da attività industriali, ma anche da qualche residenza legata alle attività stesse;

- gli edifici individuati come ricettori sono: un'unità residenziale, indicata come R1, collocata a circa 19 m dallo stabilimento; un edificio residenziale, indicato come R2, collocato a circa 82 m dallo stabilimento; un'abitazione, indicata come R3, collocata a 226 m sud-ovest dell'insediamento in oggetto.
- nella documentazione trasmessa si mostra, tramite misure fonometriche, il rispetto del limite di immissione assoluto e del limite differenziale previsto per il periodo diurno e notturno; nell'elaborato viene mostrato un potenziale superamento a confine dello stabilimento determinato dal funzionamento dall'impianto a glicole a servizio della stagionatura, ma non si procede ad approfondimenti circa la necessità di eventuali bonifiche in quanto viene dichiarato che dal 01/01/2017 l'impianto non verrà più utilizzato.

### **C – Istruttoria e pareri**

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico del 03/10/2016 presentata dalla ditta in oggetto.

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del Comune di NCM, acquisito agli atti con protocollo n° 18336 del 19/09/2017 con il quale si richiama il parere favorevole espresso dal ST distretto Area Centro di ARPAE Modena, protocollo n° 1221 del 20/01/2017.

Considerato che i pareri sopra richiamati sono favorevoli a condizione che l'impatto acustico venga di nuovo valutato nel caso il Comune di NCM effettui la zonizzazione acustica del territorio.

### **D – Prescrizioni e disposizioni**

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso lo stabilimento sito a Castelnuovo Rangone, via S. Allende 7/b – foglio 20, mappale 188, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Salumificio Bellucci.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 3) In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle stesse, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.
- 5) L'attività dovrà essere svolta esclusivamente in periodo diurno e l'impianto a glicole richiamato nella relazione presentata dall'azienda dovrà essere disattivato nei tempi e nei modi descritti dall'elaborato.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**